



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2160 del 2019, proposto da

Michele Alberico, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Posillipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Raffaele Scialla non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

- del provvedimento n° 355757/2- II adottato in data 26/11/2018 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, e notificato in data 26.11.2018, con

cui il sig. Alberico è stato giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari in ragione di valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 207 del 17/12/2015, segnatamente alla selezione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I 4<sup>^</sup> serie speciale n° 38 del 15 maggio 2018;

- del Bando pubblicato nella G.U.R.I 4<sup>^</sup> serie speciale n° 38 del 15 maggio 2018 relativo alla selezione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;

- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 61/8-2 CC del 06 agosto 2018;

- della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del D.P.R. 207/2015;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato che la disposta verifica ha avuto esito positivo e che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato, così che il contraddittorio non è integro;

Rilevata la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.